

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE A MOTORE SULLE ACQUE ANTISTANTI L'ABITATO COMUNALE, NON COMPRESSE IN ZONA PORTUALE

ART. 1

Ai sensi degli articoli 21 e 231 del codice della navigazione, approvato con R.D. 30.3.1942, n. 321 e del Regolamento per la navigazione interna, approvato con D.P.R. 28.6.1949, n. 631, è istituito in questo Comune il regolamento per la disciplina dei natanti sulle acque lacuali .

ART. 2

I natanti a motore - con le sole eccezioni di cui all'art. 5 del presente regolamento - che navigano nelle acque facenti parte della circoscrizione comunale e non comprese in zone portuali della navigazione interna, sono tenuti alla osservanza, oltre che delle norme generali vigenti in materia, anche della particolare disciplina prevista nei successivi articoli.

ART. 3

Nella fascia costiera dell'intero perimetro del lago, per una profondità di mt. 200 dalla riva (ovvero sino a collimare con la fascia già determinata dal Comune di Malgrate) la velocità di navigazione di tutti i natanti a motore, ad eccezione di quelli indicati nel successivo art. 5, non può superare il limite di 10 Km./h.

ART. 4

E' riservata al Sindaco la facoltà di ridurre ulteriormente i limiti, mediante ordinanza, per determinati periodi di tempo e relativamente a specchi d'acqua in prossimità di zone ospedaliere, residenziali e simili, quando ciò si renda opportuno per urgenti motivi di interesse pubblico.

ART. 5

Non sono vincolati alle disposizioni dei precedenti artt. 2 e 3, le navi in servizio pubblico di linea, i natanti della Polizia, della Guardia di Finanza, della Polizia Urbana, dell'Ispettorato di Porto, del Consorzio per la tutela della pesca, nonché quelli addetti ai servizi sanitari di pronto soccorso quando navigano per ragioni di servizio di carattere urgente .

ART. 6

I motoscafi (entro e fuori bordo) possono essere impiegati a scopo di sci nautico, sia in conto proprio che in conto terzi, al di fuori della fascia costiera di cui all' art. 3 del presente Regolamento. Ove non esistano appositi corridoio di lancio (obbligatorie per le scuole di sci nautico, Enti balneari e sodalizi nautici che intendono svolgere tale attività è consentita la partenza dello sciatore dalla riva sempre che essa non avvenga in prossimità delle zone portuali, di pubblici pontili di approdo, di stabilimenti balneari, di specchi d' acqua con notevole frequenza di bagnanti o destinati ad abituale ormeggio di natanti .

Nei casi consentiti sopraddetti, l' attraversamento della fascia costiera di cui all' art. 3 del presente regolamento, deve comunque essere effettuato secondo la retta più breve.

ART. 7

Salvo diverse disposizioni di competenza del ministero dei Trasporti o della Regione Lombardia e per i casi speciali di gare nautiche (debitamente autorizzate), le prove di addestramento con motoscafi da corsa ed altre imbarcazioni munite di motore ed utilizzate allo stesso scopo, possono essere eseguite soltanto negli specchi d' acqua all' uopo delimitati ai sensi dell'articolo 85 del Codice della navigazione.

ART. 8

I contravventori alle disposizioni del presente Regolamento saranno puniti, quando non ricorreranno gli estremi di più gravi infrazioni, a norma degli artt. 106 e seg. del T.U. 3/1934 n.383 e successive modificazioni, nonchè della Legge Regionale n. 28 del 20.8.1976.